

# REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Rutino  
Provincia di Salerno

Rep. n. \_\_\_\_\_-/2025

## CONTRATTO D'APPALTO

“Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana

- comune di Rutino (SA) -”.

- CUP: D11E25000130004 - CIG: \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventicinque, il giorno \_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me avanti a me **Dr. -----** (C.F.: \_\_\_\_\_) Segretario Comunale del Comune di Rutino - abilitato a rogare gli atti ed i contratti nell'esclusivo interesse dell'ente, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/20236, mediante firma digitale in corso di validità, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso - sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certo:

a) arch. Rodolfo Sabelli che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente *Stazione Appaltante*;

b) Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, (C.F.: \_\_\_\_\_), nato/a a \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, ivi residente alla Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_, in qualità di Legale Rappresentante dell'Appaltatore \_\_\_\_\_(C.F./P.IVA: \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, di seguito nel presente atto denominato semplicemente *Appaltatore*.

I componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo, di comune accordo, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

## **PREMESSO**

- Che con Determinazione a contrarre n. \_\_ Reg. di Servizio e n. \_\_ Reg. Generale del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ si approvava Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare, DUVRI, schema di contratto e relativi allegati e si indiceva gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica, per il "Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana" del Comune di \_\_\_\_\_ per la durata di \_ (\_\_\_\_\_ anni) a far data dalla stipula del contratto, con l'utilizzo del criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;

- Che dai verbali di gara, n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, risulta la proposta di aggiudicazione della gara in questione a favore della ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ( ) alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F./P. IVA: \_\_\_\_\_, con il ribasso di \_\_\_\_% sull'importo posto a base di gara di € \_\_\_\_\_, per un importo di aggiudicazione di € \_\_\_\_\_, oltre IVA, di cui € \_\_\_\_\_ per oneri di sicurezza.

- Che la Determinazione n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ del Responsabile del \_\_\_\_\_ ha approvato i verbali di gara e aggiudicato definitivamente il servizio in oggetto all'impresa \_\_\_\_\_ (C.F./P. IVA: \_\_\_\_\_), la quale ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al \_\_\_\_%, per un importo contrattuale quadriennale, al netto dell'Iva, pari ad € \_\_\_\_\_, comprensivo di € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per anni \_ di servizio a far data dalla consegna dello stesso (\_\_/\_\_/\_\_\_\_), mediante verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge (ex art. 17, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023), sottoscritto digitalmente tra le Parti in epigrafe in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## **Art. 1 PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO**

La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il "Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana" del Comune di \_\_\_\_\_" – **CIG:** \_\_\_\_\_ – **CUP: D11E25000130004.**

L'Appalto consiste nella raccolta a domicilio dei rifiuti solidi urbani nonché l'esecuzione di tutti i servizi pubblici di igiene urbana, compresi i servizi complementari previsti dalla documentazione posta a base dell'affidamento. Le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui

all'articolo 4 del presente contratto, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Comune in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dal Comune (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma precedente, lettera a), fornendo al Comune tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

### **Art. 3 DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è stabilita in anni 5 (cinque) decorrente dalla data di consegna del servizio avvenuta, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, con decorrenza dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_. È consentita la proroga tecnica del servizio, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante. La durata dell'appalto, altresì, è comunque subordinata all'attuazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti con trasferimento delle competenze all'Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi della Legge Regione Campania n.5/2014 e della Legge regionale 26 maggio 2016 n.14, "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti". Pertanto, indipendentemente dalla durata dell'appalto, è stabilita la cessazione automatica del contratto, all'atto del subentro del gestore unico, che sarà individuato dall'Autorità di Ambito, ai sensi della Legge Regione Campania n.14/2016. Pertanto, il contratto sarà risolto anticipatamente qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 202 del D.Lgs. n. 152/06). In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né compensi o indennizzi se

non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione contrattuale.

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'appalto può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti;
- d) L'appalto cessa a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito (EdA).

#### **Art. 4 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, AGGIORNAMENTO DEL PEF E MISURE PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Il costo totale (a corpo) dei servizi oggetto del presente contratto è pari ad € \_\_\_\_\_ (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre IVA come per legge (pari al 10%).

Gli oneri per la sicurezza complessivi, non soggetti a ribasso (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), compresi nel costo complessivo d'appalto, sono pari ad € \_\_\_\_\_. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione delle attrezzature e dei mezzi. Il canone relativo al servizio di igiene urbana sarà erogato in rate mensili posticipate e nei termini di legge, dietro presentazione di regolare fattura, con emissione di mandato di pagamento da parte del Settore di competenza.

Per eventuali ritardi nel pagamento, saranno applicati gli interessi al saggio legale ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine si specifica che: il CIG è \_\_\_\_\_ ed il codice IBAN dedicato comunicato dall'impresa \_\_\_\_\_ è il seguente: \_\_\_\_\_, acceso presso Banca \_\_\_\_\_ - Agenzia di: \_\_\_\_\_.

La/e persona/e delegata/e ad operare su tale conto è/sono:

a) \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ ( ) alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_, in qualità di legale rapp.te della \_\_\_\_\_.

La ditta appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma che precede. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, giusta le previsioni recate dal menzionato art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, (nel Testo risultante dagli articoli 6 e 7 del D. Legge n.187/2010) determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza che la ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro. Parimenti, qualora la ditta appaltatrice abbia notizie, in relazione alla esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata legge n. 136/2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di \_\_\_\_\_. La Ditta appaltatrice si impegna ad inserire, nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti del presente servizio (o fornitura), un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata legge n.136/2010.

Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s.m.i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s.m.i.

Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore.

Il Comune garantisce per tutta la durata dell'appalto la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di appalto possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 9 del contratto.

Il *Piano Economico Finanziario* riporta, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

Le parti danno atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è stato adottato il Piano Economico Finanziario 2024-2025, che pur non allegato materialmente al presente contratto si intende parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il *Piano Economico Finanziario* deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario* di cui al periodo

precedente, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'ARERA e per tutta la durata residua dell'appalto.

Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario*:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette al Comune;
- b) il Comune, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) il Comune adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

Il Comune assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario* consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Comune istanza di riequilibrio. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo periodo, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Il Comune decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

L'ARERA verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Comune nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

## **Articolo 5 CRITERI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI**

L'Appaltatore è tenuto a eseguire i servizi:

- a) con la massima cura e puntualità anche al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, decoro e fruibilità da parte degli utenti;
- b) non solo nelle vie, nelle piazze e negli altri spazi ora esistenti, ma anche in quelli che, entro i confini

comunali, saranno realizzati successivamente all'avvio del servizio, senza oneri e costi aggiuntivi per il Comune.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a operare per:

- a) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito al servizio;
- b) salvaguardare l'ambiente.

Tenendo conto delle indicazioni degli articoli precedenti, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sarà eseguito sia per la popolazione insediata all'atto dell'avvio del servizio sia per l'ulteriore che si insedierà nel corso del contratto. Variazioni della popolazione, che si verificassero dopo il completo avvio dei nuovi servizi, in aumento o in diminuzione, in ragione del 10%, non daranno luogo a revisioni o variazioni del corrispettivo contrattuale.

Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.

Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

#### **Art. 6 GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al \_\_\_% per cento dell'importo contrattuale (in virtù dell'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice Appalti).

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 c.c., secondo comma, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione n. \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ dalla società \_\_\_\_\_, P. IVA:

\_\_\_\_\_ , pari ad € \_\_\_\_\_ è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'espletamento delle attività non svolte dal gestore nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dei servizi dell'appalto.

La garanzia di cui al comma potrà essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di conclusione dell'Appalto risultante dal relativo certificato. Lo svincolo della cauzione deve essere espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, con la condizione della preventiva consegna all'istituto garante,

da parte dell'Appaltatore, del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

#### **Art. 7 PERSONALE**

L'Appaltatore è obbligato:

A) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di sicurezza, di tutela della salute, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;

B) a ricollocare gli operatori alle dipendenze della ditta appaltatrice uscente, già impiegati nelle stesse attività oggetto della presente gara, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia, ai fini della tutela della continuità dei rapporti di lavoro in essere, nel rispetto della procedura relativa all'avvicendamento tra impresa cessante e subentrante ai sensi dell'art. 6 del CCNL Servizi Ambientali 18 maggio 2022.

C) a osservare e a far osservare al personale le norme che interverranno durante la durata del contratto, ivi comprese quelle comunali, con particolare riferimento alle materie della gestione dei rifiuti, dell'igiene e della salute pubblica e del decoro urbano, aventi relazione con i servizi oggetto del contratto.

L'Appaltatore si impegna ad inquadrare il personale con il CCNL Servizi Ambientali 18 maggio 2022 ed a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti della legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 8 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è responsabile:

a) del perfetto svolgimento delle attività, dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio personale;

b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione delle attività, secondo quanto disposto dalla legge.

L'Appaltatore è tenuto a:

a) adempiere gli obblighi assicurativi – previdenziali e assistenziali verso gli enti previdenziali (INAIL e INPS);

b) adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;

c) stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più polizze assicurative, da consegnare, prima della sottoscrizione del contratto, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:

c.1) verso terzi: l'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito una polizza assicurativa emessa dalla \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ per un massimale di \_\_\_\_\_ euro per sinistro nei confronti di terzi, che prevede il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Appaltatore fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa riferita ai danni causati, nell'esecuzione del contratto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali ed estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, potenzialmente parteciperanno all'esecuzione del contratto.

d.2) per inquinamento: l'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito una polizza assicurativa emessa da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ per un massimale di \_\_\_\_\_ euro, che prevede il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione del contratto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa è estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore resterà unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali.

Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di appalto;
- d) trasmettere al Comune le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'ARERA;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Comune ha facoltà di disporre durante il periodo di appalto;
- f) dare tempestiva comunicazione al Comune del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Comune;
- g) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- h) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- i) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- j) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dal presente contratto;
- k) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'ARERA e dal presente contratto.

Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

Il Gestore predisporre con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di seguito descritti.

Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a tre anni successivi a quello della registrazione.

Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

Il Comune è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Il Comune predispone annualmente il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'ARERA e al Comune anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

Nell'ambito dei controlli il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di

controllo per conto del Comune.

Il Comune effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma dei controlli su citato.

#### **Art. 9 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Le eventuali modifiche ed integrazioni che le parti contraenti vorranno apportare al presente contratto dovranno basarsi sul loro comune consenso da determinarsi all'unanimità delle parti in causa e dovranno risultare da un atto scritto.

Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'ARERA;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

#### **Art. 10 PENALI**

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevate dal Comune, l'Appaltatore avrà l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di accertamento.

In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile,

fermo restando l'applicazione delle penali previste dall'art. \_\_\_ del Capitolato d'appalto.

In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

Il Comune comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore per le successive determinazioni di competenza.

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che sarà inoltrata mediante Pec all'Appaltatore dal Comune entro il termine massimo di giorni tre dall'avvenimento e, ove possibile, contestualmente ad esso.

Il Comune è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione a adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

#### **Art. 11 OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI**

Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio, con il totale e completo recupero dell'onere e dei conseguenti danni.

Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna a rispettare

quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge” e s.m.i.

#### **Art. 12 PROCEDURA DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE**

Il Comune è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell’inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

Il Comune dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo Appaltatore.

Il Comune individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette al Comune le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; il Comune delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla

ricognizione effettuata d'intesa con il Comune sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Comune, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Comune, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Comune unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

### **Art. 13 MISURE ANTICORRUZIONE**

Nell'ambito delle misure volte alla prevenzione ed alla repressione della corruzione nella pubblica amministrazione:

- l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012 e del Piano Anticorruzione triennale 2024/2026, confluito nella Sezione n. \_ del PIAO 2024-2026 approvato con la delibera di G.C. n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

- l'Amministrazione, con il presente atto, dichiara che non sussistono nel procedimento in questione situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;
- dare atto di aver assolto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159 del 2011;
- l'Appaltatore accetta la prerogativa dell'Ente di attivare la risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/UTG;
- l'Appaltatore, infine, si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali appaltatori, subappaltatori.

#### **Art. 14 RISERVATEZZA**

L'Appaltatore si obbliga ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del presente contratto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e GDPR n. 679/2016. In particolare, non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le prestazioni oggetto della concessione, né autorizzare terzi a farlo.

#### **Art. 15 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso d'esecuzione. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), delle norme del presente contratto, nonché dalle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto.

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme e loro incondizionata accettazione.

#### **Art. 16 SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche per l'importo di Euro \_\_\_\_\_.

Le imposte di registro e di bollo, per il contratto, saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod, nella versione aggiornata disponibile. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i.

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n. 16 articoli, n° 29 facciate, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale", e conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023.

In presenza delle parti, io Segretario generale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_

L'APPALTATORE Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_